

COMUNE DI RIMINI

ALLEGATO "A" Deliberazione di di C.C. n. 12 del 17/02/2005
Modificato con Deliberazione di C.C. n. 64 del 23/06/2005

Regolamento per la tutela dall'inquinamento acustico (INTEGRAZIONE AL VIGENTE REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA)

TITOLO I°

NORME GENERALI

Art.1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in esecuzione della disciplina nazionale e regionale in materia, detta apposite norme contro l'inquinamento acustico, con riferimento al controllo, al contenimento ed all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

2. In particolare, le norme del presente regolamento disciplinano il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Art.2

(Definizioni)

1. Fatte salve le definizioni già previste dell'art.2, comma 1, della Legge 26/10/1995, n.447, ai fini delle presenti norme le denominazioni che seguono hanno i seguenti significati:

A) ATTIVITA' AGRICOLA TEMPORANEA: attività svolta con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitanti, per l'utilizzo, di un provvedimento espresso di autorizzazione, esercitata per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente;

B) ATTIVITA' TEMPORANEA: qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;

C) CANTIERE: complesso degli impianti e delle attrezzature per la costruzione e riparazione di edifici, strade ed assimilabili;

D) MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO: i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito;

E) MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO SVOLTA IN UN PUBBLICO ESERCIZIO ALL'APERTO: attività di cui al precedente punto D), svolta nell'ambito di una superficie all'uopo attrezzata, costituente sede o pertinenza di un pubblico esercizio. Sono considerati "all'aperto", in quanto le caratteristiche morfologiche permettono la propagazione senza ostacoli di emissioni sonore all'esterno dei locali dell'esercizio, anche i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali scoperti e/o parzialmente scoperti, nonché i pubblici esercizi la cui attività avviene in locali coperti ma privi di una delle pareti di delimitazione del locale con l'esterno .

Interpretazione dell'art.2, comma 1, lett. E) in relazione all'art. 9 – Deliberazione C.C n. 64 del 23.06.05:

<la definizione di "manifestazione a carattere temporaneo svolta in un pubblico esercizio all'aperto", va intesa nel senso che tutte le attività musicali svolte all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio, prescindendo dal numero di giorni in cui la manifestazione si svolge rientrano nella fattispecie de quo la quale, in quanto tale, e' oggetto di regime autorizzatorio. Sono esonerate da detto regime autorizzatorio le attività musicali in supporto ad attività di pubblico esercizio svolte al chiuso, fermo restando il limite di cessazione oraria alle ore 24,00 laddove emissioni sonore si propagano all'esterno del locale. Fermi restando il limite di cessazione oraria alle ore 24,00, ed il limite di zona di cui al D.P.C.M. 01.03.1991, ovvero D.M. 14.11.1997, sono altresì escluse dal regime autorizzatorio le emissioni sonore e musicali all'aperto effettuate con apparecchiature quali televisore, radio e CD, purché non collegate ad impianto di amplificazione>

F) PARTICOLARE SORGENTE SONORA: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistormo, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine;

G) PERIODO ESTIVO: arco temporale compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre;

H) PERIODO INVERNALE: arco temporale compreso tra il 1° ottobre ed il 31 maggio.

Art.3

(Suddivisione del territorio comunale)

1. Ai soli fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, e senza costituire norma preordinata alla classificazione acustica, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

- A) AREE RESIDENZIALI URBANE: rientrano in tale definizione le aree, a prevalente destinazione residenziale, delimitate a mare dai tracciati ferroviari Ancona/Rimini e Rimini/Ravenna ed a monte dalla strada statale SS. 16, nonché i centri abitati, così come definiti dal vigente Codice della Strada, situati a monte delle sopra citate strade statali;
- B) AREE TURISTICHE: rientrano in tale definizione le aree, a prevalente destinazione turistica, comprese tra i tracciati ferroviari Ancona/Rimini e Rimini/Ravenna ed il mare;
- C) AREE PERIFERICHE: rientrano in tale definizione le aree, a prevalente destinazione rurale, site a monte delle strade statali SS. 16;
- D) AREE ARTIGIANALI O INDUSTRIALI: rientrano in tale definizione le aree specificatamente destinate ad insediamenti artigianali o industriali;
- E) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE: rientrano in tale definizione le aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, nonché ad attività scolastiche di ogni ordine e grado.

TITOLO II° REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art.4

(Orari dei cantieri)

1. L'attività dei cantieri è svolta nei giorni feriali, con divieto la domenica e nei giorni festivi, con la seguente articolazione territoriale e periodale:

A)- PERIODO INVERNALE (1° ottobre-31 maggio)

- a) AREE TURISTICHE:dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 13,30 alle ore 19,30;
- b)AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE:dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore19;
- c) RESTANTE TERRITORIO COMUNALE: dalle ore 7 alle ore 20.

B)-PERIODO ESTIVO (1° giugno-30 settembre)

- a) AREE RESIDENZIALI URBANE: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20;
- b) AREE TURISTICHE: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 20;
- c) AREE PERIFERICHE: dalle ore 7 alle ore 20;

- d) AREE ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI: dalle ore 7 alle ore 20;
e) AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

2. L'esecuzione di lavori disturbanti relativi a demolizioni od escavazioni, ovvero comportanti l'impiego di macchinari rumorosi (esemplificativamente: martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) sono svolti, in tutto il territorio comunale e per tutto l'arco dell'anno, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19, con l'unica eccezione, nel periodo 1° Giugno-31 Agosto, delle DELLE AREE TURISTICHE. Nel suddetto periodo, in dette aree sono vietati i lavori di demolizione ed escavazione ed i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi potranno essere svolti solo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

3. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, quali particolari lavorazioni che non possono essere interrotte (Es.: gettate di calcestruzzo, pavimenti in cemento), ovvero che richiedano un processo di lavorazione continua che, se interrotta, può causare danni all'opera stessa, per essere svolte in deroga agli orari di cui ai precedenti commi, dovranno essere preventivamente autorizzate.

4. Ai cantieri relativi ad attività di ripristino urgente dell'erogazione di servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche condotte fognarie, acqua, gas, ecc.), ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

5. I cantieri relativi ad opere pubbliche la cui ritardata realizzazione può costituire lesione del pubblico interesse, potranno essere autorizzati in deroga agli orari di cui ai precedenti punti, fermo restando il divieto di attività in orario notturno, nonché l'obbligo di previsione di particolari cautele, nelle prime ore pomeridiane del periodo estivo, preordinate alla minimizzazione del disturbo.

Per le opere pubbliche concernenti lavori ferroviari ed autostradali, potrà essere autorizzato anche il lavoro in orario notturno (paragrafo inserito dal punto 1 della Delibera di C.C. n. 64 del 23.6.05).

Limitatamente al periodo estivo, nelle AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE e nelle AREE TURISTICHE, le autorizzazioni rilasciate in deroga dovranno essere contenute nei seguenti limiti orari: dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20. Sempre in dette aree i lavori comportanti l'impiego di macchinari rumorosi quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, potranno essere svolti esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.

6. Per motivazioni eccezionali, contingenti e documentabili, potrà essere autorizzato anche lo svolgimento dell'attività di cantiere in giornata domenicale o festiva, ferme restando le prescrizioni temporali previste dal precedente comma.

Art.5

(Limiti di emissione sonora all'interno dei cantieri e relative prescrizioni)

1. All'interno dei cantieri, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno. In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1°, lett.g), della Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altro tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza del lavoro.

2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non potrà essere mai superato il valore limite **LAeq** = 70 dB(A), con tempo di misura (TM) \geq 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.

3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di **LAeq** = 65 dB(A). con tempo di misura (TM) \geq 10 minuti, misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

4. Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in grado di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui al comma precedente, possono chiedere specifica deroga.

5. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

6. Per contemperare le esigenze dei cantieri con i quotidiani usi degli ambienti confinanti, al titolare del cantiere è fatto obbligo:

- a) di dotarsi di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- b) di dare preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere sui tempi e modi di esercizio, nonché sulla data di inizio e di fine lavori.

Art.6

(Autorizzazione per l'attività di cantiere)

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti orari e di rumore di cui ai precedenti art.4 e 5, è soggetto ad autorizzazione da richiedere almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui all'Allegato nr. 1. L'autorizzazione si intende tacitamente rilasciata se entro tale termine dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

2. Le attività di cantiere di cui al precedente art.5, comma 4, devono presentare domanda con le modalità previste dall'Allegato nr.2, corredata dalla documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere dell'ARPA entro 30 giorni dalla richiesta. E' fatto obbligo di detenere l'atto autorizzatorio presso il cantiere edile, a disposizione dell'Autorità di controllo che ne fa richiesta.

3. Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture, è richiesta la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente, ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

4. L'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è indicato nell'allegato nr.6.

Art.7

(Attività agricole e di giardinaggio)

1. Le attività agricole a carattere temporaneo o stagionale, svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, non soggiacciono a limiti temporali e modali di esercizio.

2. L'uso dei dissuasori sonori denominati "cannoncini sonori antistormo" è consentito nel rispetto dei limiti sotto indicati:

- a) utilizzo del dispositivo: è ammesso dall'alba al tramonto con cadenza di sparo \geq 3 minuti. Nel periodo estivo, dalle ore 13,00 alle ore 15,00, ne è inibito l'utilizzo.
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca da sparo non orientata verso fabbricati ad uso residenziale e, comunque, mai ad una distanza inferiore a 100 metri.

3. L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei limiti sotto indicati:

- a) utilizzo del dispositivo: è fatto divieto di impiego dalle ore 23 alle ore 6 successive, salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- b) ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e, comunque, mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati ad uso residenziale, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti al consorzio;
- c) periodo di utilizzo del dispositivo: dal 1° aprile a 30 ottobre.

4. L'uso di macchine o impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19. Nei giorni festivi ed il sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

5. Fermi restando i suddetti limiti di orario, le macchine e gli impianti per lavori di giardinaggio devono essere conformi alle direttive UE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature.

Art.8

(Limiti di emissione sonora delle manifestazioni)

1. Le manifestazioni svolte nelle aree individuate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1°, lett.a), della Legge 447/95, devono rispettare i limiti indicati nella seguente tabella:

Tabella nr.1

SITO	Afflusso atteso in numero di persone	N.Max di giorni anno per sito	Durata Max in ore	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LAslow	Limite LASmax per il pubblico	Orario di cessazione
	>5000	10	NO lim.	70	75	108	24
	>300	NO lim.		4	65	70	108
							24

2. Le manifestazioni svolte in aree diverse da quelle indicate dal Comune ai sensi dell'art.4, comma 1°, lett.a), della Legge 447/95, devono rispettare i limiti indicati nella seguente tabella:

Tabella nr.2

Cat	Tipologia di Manifestazione	Afflusso atteso in numero persone	Durata Max in ore	Limite in facciata LAeq	Limite in facciata LA_{slow}	Limite in facciata LAS_{max}	Orario di cessazione
1	Concerti all'aperto	>1000	4	95	100	108	24
2	Concerti al chiuso in strutture non dedicate (Es.: palazzetto sport)	>1000	4	70	75	108	24
3	Concerti all'aperto	>200	4	85	90	108	24
4	Discoteche e similari all'aperto	>200	4	70	75	108	24
5	Attività musicali all'aperto in supporto ad attività di pubblico esercizio (Es.: piano bar, concertini, fonti sonore, ecc.)	<200	4	70	75	108	24

3. Lo svolgimento di manifestazioni temporanee a carattere rumoroso deve essere contenuto, oltre che nel rispetto di limiti di emissione e degli orari stabiliti nelle Tabelle n.1 e 2, anche dei limiti di esposizione per il pubblico. Ai fini della tutela della salute degli utenti, tale limite è individuato **108 dB(A) LAS_{max}**, da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupata dal pubblico.

4. Le attività musicali di supporto ad attività di pubblico esercizio svolte al chiuso, ivi compreso l'utilizzo di fonti sonore, fisse e mobili, qualora comportino emissioni sonore con propagazione all'esterno del locale, sono soggette al limite orario previsto per le attività all'aperto di cui alla cat.2 e cat.5 della Tabella 2.

5. In occasione di particolari eventi, ovvero per esigenze a carattere stagionale connesse alla vocazione turistica del territorio comunale, con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il limite orario di cessazione di cui alle Tabelle 1 e 2, può essere procrastinato, in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, fino ad un massimo di 2 ore, ovvero diminuito fino ad un massimo di 1 ora.

Art. 9

(Autorizzazione per l'esercizio di manifestazioni)

1. Lo svolgimento nel territorio comunale di manifestazioni è soggetto ad autorizzazione da richiedere almeno 45 giorni prima dell'inizio, come da Allegato 3. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro 30 giorni dalla presentazione non sono richieste integrazioni o espresso motivato diniego.

Interpretazione dell'art.9, comma 1 – Deliberazione C.C n. 64 del 23.06.05:

<La relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, laddove non vengano apportate modifiche al locale o all'impianto di emissione sonora, conserva validità senza limiti temporali. Tale principio vale anche in riferimento alle eventuali relazioni prodotte dagli esercenti precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento>

<Le norme del regolamento, per quanto compatibili, devono ritenersi applicabili anche alle attività disciplinate dal D. Lgs. 114/98, nonché alle attività artigianali di produzione e servizi>

2. Le manifestazioni previste nelle AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura ed attività scolastiche, devono essere autorizzate in maniera espressa.

3. Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle 1 e 2 del precedente art.8, possono chiedere autorizzazione in deroga almeno 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da Allegato 3. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata previa acquisizione del parere di ARPA. E' fatto obbligo di detenere copia dell'autorizzazione presso il luogo ove si svolge la manifestazione, a disposizione dell'Autorità di controllo che ne fa richiesta.

4. L'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è indicato nell'allegato nr.7.

Art.10

(Uso di altoparlanti su veicoli)

1. Fatto salvo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale per la pubblicità in materia di pubblicità fonica, nonché quanto previsto in materia di pubblicità elettorale, l'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, è consentito solo nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

TITOLO III

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art.11

(Emissioni sonore disturbanti)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 659 del Codice penale con riferimento ai rumori suscettibili di cagionare disturbo ad un numero indeterminato di persone, ovvero di quanto previsto da specifici articoli del presente Regolamento, in tutto il territorio comunale sono vietate le emissioni sonore disturbanti. Ai fini della presente norma sono considerate emissioni sonore disturbanti:

- a) emettere grida od urli inconsulti;
- b) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di strumenti musicali quali pianoforti, trombe, violini, ecc., ovvero di strumenti sonori quali apparecchi radiofonici, magnetofonici, televisivi, ecc.;
- c) uso, oltre i limiti della normale tollerabilità, di segnalazioni acustiche quali sirene, clacson, ecc.;
- d) sospingere, nel corso di manifestazioni di qualsiasi genere, cerchioni di ferro, botti o altri simili oggetti che possono produrre rumore;
- e) l'attività di carico e scarico merci nei centri abitati, dalle ore 24,00 alle ore 6,00;
- e) provocare, ovvero non impedire quando se ne ha l'obbligo, gli strepiti di animali;
- f) il suono delle campane dalle ore 21 all'alba.

2. Gli impianti antifurto installati negli immobili, ovvero su autoveicoli, devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali. In ogni caso, l'emissione sonora della sirena di allarme deve cessare automaticamente entro i 15 minuti successivi all'innescio.

Art.12

(Vigilanza sugli avventori degli esercizi pubblici)

1. Il titolare di autorizzazione per l'attività di esercizio pubblico ha l'obbligo di vigilare a che gli avventori non disturbino, mediante schiamazzi e rumori, le occupazioni o il riposo delle persone.

2. L'accertata violazione al 1° comma del presente articolo, ferma restando l'eventuale responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art.659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie.

3. Nel caso di recidiva, ivi compreso il caso in cui il reiterato disturbo accertato non è addebitabile a responsabilità soggettiva del gestore dell'esercizio quanto all'oggettiva e causale ascrivibilità della situazione

all'espletamento dell'attività, può essere adottata l'ordinanza sindacale di anticipazione dell'orario di chiusura dell'esercizio.

Art.13 *(Giochi rumorosi)*

1. Nel periodo invernale, dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 6, nei cortili o nelle aree comuni delle case di civile abitazione, nonché nelle aree di pertinenza dei luoghi di convivenza (strutture alberghiere, extralberghiere, case di cura, convivenze, ecc.) è vietato condurre giochi rumorosi quali il gioco della palla, del tamburello e simili.

2. Nel periodo estivo, il divieto di cui al primo comma trova applicazione dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 23 alle ore 8.

3. Negli impianti sportivi all'aperto nei quali si conducono giochi rumorosi quali il gioco della palla o del tamburello, non qualificabili come luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento ed, in quanto tali, esclusi dall'obbligo di licenza di cui agli artt.68 ed 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, l'attività deve cessare alle ore 22,00 nel periodo invernale ed alle ore 24,00 nel periodo estivo.

Art. 14 *(Esercizio di mestieri rumorosi ed impianto di macchine che producono rumori e/o scosse ai fabbricati)*

1. All'esercizio di mestieri rumorosi, nonché all'impianto di macchine che producono rumori e/o scosse ai fabbricati, si applicano le prescrizioni territoriali, periodali e temporali previste per i cantieri dall'art.4, i limiti di emissione sonora previsti per l'utilizzo di macchinari rumorosi dall'art.5, comma 2°, ed il regime autorizzatorio previsto per i cantieri dall'art. 6, comma 1° e 2°, del presente Regolamento. La domanda, a seconda dei casi, deve essere corredata dalla documentazione di cui agli Allegati 4 o 5.

2. E' considerato "mestiere rumoroso" qualsivoglia attività che, nell'ambito del processo produttivo di beni e/o servizi, attraverso l'utilizzo di macchine e/o attrezzature supera ordinariamente i valori limite di emissione sonora di cui all'art.2 del DPCM 14/11/1997.

TITOLO IV° MISURAZIONI, CONTROLLI E SANZIONI

Art.15 *(Misurazioni e controlli)*

1. I parametri di misura riportati nelle Tabelle 1 e 2 di cui all'art.8 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a) LAeq come definito dal DPCM 16/3/1998, **TM** (tempo di misura) ≥ 10 minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;
- b) LASlow definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica **Slow**, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che dovrà pertanto essere eseguita con l'utilizzo di time-history o della registrazione grafica.

2. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti totali o impulsive).

3. L'attività di controllo è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 16

(Sanzioni)

1. L'assenza delle autorizzazioni previste dagli artt.6 e 9 del presente Regolamento nello svolgimento di cantieri, di attività temporanee, di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e di spettacoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, comma 1°, lett.c), della Legge Regionale 9 maggio 2001, n.15, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 516,00 a Euro 5.164,00**. E' sempre disposta la cessazione dell'attività svolta in difetto di autorizzazione.

2. La violazione alle prescrizioni temporali e modali previste dai Titoli I° e II° del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art.10, comma 3°, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 258,00 a Euro 10.329,00**.

3. La violazione alle prescrizioni previste dal Titolo III del presente Regolamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 3°, della Legge 26 ottobre 1995, n.447, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 258,00 a Euro 10.329,00**.

4. La mancata detenzione sul sito delle autorizzazioni di cui agli artt.6 e 9, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 ad Euro 500,00**.

5. Per l'accertamento delle violazioni al presente Regolamento si applicano le norme previste della Legge 24 novembre 1981, n.689.

6. In casi di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, fermi restando i poteri degli organi dello Stato preposti alla tutela della sicurezza pubblica, con provvedimento contingibile ed urgente il Sindaco potrà ordinare il ricorso a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibizione parziale o totale delle sorgenti dell'inquinamento acustico.

7. Nelle *more* di approvazione della classificazione acustica del territorio, il giudizio di "gravità ed intollerabilità" delle immissioni sonore, in quanto suscettibile di motivare i provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al precedente comma, nel periodo dalle ore 19,00 postmeridiane alle ore 08,00 e lungo tutto l'arco della giornata nei giorni festivi, è presunto quando sia accertato un aumento del livello di rumorosità, rispetto al valore ambientale, di 3 (tre) decibel.

TITOLO V° ABROGAZIONI E NORMA TRANSITORIA

Art.17 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) gli artt. 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 del Regolamento di Polizia Urbana, approvato con deliberazione Consiglio Comunale n.49 del 23/3/2000, controllato senza rilievi dal CO.RE.CO con provvedimento n.2828 del 5/4/2000;
- b) l'ordinanza sindacale prot.n. 151149D del 22/7/1998 e successive modifiche, recante: "Disciplina delle attività rumorose e dei cantieri. Ordinanza"
- d) ogni altra norma regolamentare e/o ordinanza precedentemente emesse dal Comune di Rimini, in quanto incompatibili con il presente Regolamento.

Art.18 (Norma transitoria)

1. Fino all'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, i limiti di emissione sonora sono quelli previsti dall'art.6, comma 1°, del DPCM 1° marzo 1991.

Allegato nr.1

Al Comune di Rimini

Io sottoscritto.....nato a.....

il..... residente a.....

via..... nr.....

in qualità di..... della.....

Sede legale.....

Iscrizione alla CCIAA.

CF o P.IVA.....

per l'attivazione di un cantiere:

edile, stradale o assimilabile

per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via.....

per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

CHIEDO

L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Confermo che i dati e le notizie fornite dalla presente domanda corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.3 DPR 445/00)

Al Comune di Rimini

lo sottoscritto.....nato a.....
 il..... residente a.....
 via..... nr.....
 in qualità di..... della.....
 Sede legale.....
 Iscrizione alla CCIAA.
 CF o P.IVA.....
 per l'attivazione di un cantiere:

- ☒ edile, stradale o assimilabile
- ☒ per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via.....
 per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

CHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico. A Tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

- ☒ gli orari previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;
- ☒ i valori limite previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico per i seguenti motivi.....

.....

 Allego alla presente documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica ambientale.
Confermo che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pena stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

Al Comune di Rimini

Io sottoscritto.....nato a.....
il..... residente a.....
via..... nr.....
in qualità di..... della.....
Sede legale.....
Iscrizione alla CCIAA.
CF o P.IVA.....
per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo.....
con sede in via.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....
con il seguente orario: dalle ore..... alle ore.....

CHIEDO

L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.
A tal fine dichiaro di rispettare/di non essere in grado
di rispettare:

? gli orari di cui alla **Tab.I/Tab.2** del Regolamento comunale in materia di tutela
dall'inquinamento acustico;

? i valori limite di cui alla **Tab.I/Tab.2** del Regolamento comunale in materia di
tutela dall'inquinamento acustico;

per i seguenti motivi:.....
.....
.....
.....

Allego alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica
ambientale.

**Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.**

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non
autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

Al Comune di Rimini

Io sottoscritto.....nato a.....
il..... residente a.....
via.....nr.....in qualità
di..... della.....
Sede legale.....
Iscrizione alla CCIAA.....
CF o P.IVA.....
per attivare :

? l'esercizio del mestiere rumoroso di.....;

? l'impianto di macchine che producono rumore e/o scosse ai fabbricati;

con sede in via... ..nr.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

CHIEDO

L'autorizzazione ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

A tal fine dichiaro di rispettare gli orari ed i valori limite indicati dal Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

Confermo che i dati e le notizie fornite dalla presente domanda corrisponde a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00).

Al Comune di Rimini

Io sottoscritto.....nato a.....
il..... residente a.....
via.....nr.....in qualità
di..... della.....
Sede legale.....
Iscrizione alla CCIAA.....
CF o P.IVA.....
per attivare :

? l'esercizio del mestiere rumoroso di.....;

? l'impianto di macchine che producono rumore e/o scosse ai fabbricati;

con sede in via... ..nr.....
per il periodo dal (g/m/a)..... al (g/m/a).....

CHIEDO

L'autorizzazione in deroga, ai sensi del vigente Regolamento Comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico. A Tal fine dichiaro di non essere in grado di rispettare:

? gli orari previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico;

? i valori limite previsti dal Regolamento comunale in materia di tutela dall'inquinamento acustico

per i seguenti motivi:.....
.....
.....

Confermo che i dati e le notizie fornite nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pena stabilite dall'art.76 del DPR 445/00.

Timbro/Firma

N.B. Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 DPR 445/00)

Allegato 6

ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.6 (Cantieri e mestieri rumorosi)

La domanda è acquisita al protocollo dell'Ufficio Comunale incaricato:

1. a - nel caso in cui le attività di cantiere o di mestiere rumoroso siano svolte nel rispetto dei limiti di orario e di rumore previsti dagli artt.4 e 5 del Regolamento, lo Ufficio incaricato trasmette copia della domanda pervenuta, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza;

1.b – nel caso in cui l'attività di cantiere o il mestiere rumoroso non siano in condizioni di garantire il rispetto dei limiti di rumore previsti dall'art.5 del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento, copia della domanda all'Arpa la quale, entro e non oltre i 15 giorni successivi, emette il parere di competenza. L'autorizzazione, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla richiesta, ovvero il provvedimento di motivato diniego, è inviata all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.

Allegato 7

ITER PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI CUI ALL'ART.9 (Manifestazioni)

La domanda è acquisita al protocollo dell'Ufficio incaricato;

1.a- nel caso in cui la manifestazione sia svolta nel rispetto dei limiti di cui alle tabb.1 e 2 dell'art.8 del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette copia della domanda pervenuta, ovvero del provvedimento di motivato diniego, all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza;

1.b- nel caso in cui la manifestazione non sia in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle tabb.1 e 2 dell'art.8 del Regolamento, l'Ufficio incaricato trasmette, entro 5 giorni dal ricevimento, copia della domanda all'Arpa la quale, entro e non oltre i 30 giorni successivi, emette il parere di competenza. L'autorizzazione, da rilasciarsi entro 60 giorni dalla richiesta, ovvero il provvedimento di motivato diniego, è inviato all'Arpa ed al Corpo di Polizia Municipale ai fini dell'attività di mera vigilanza di rispettiva competenza.